



ALLEGATO B

SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI RICOVERATI PRESSO REPARTI/DEA VERSO ALTRE STRUTTURE AZIENDALI E EXTRA AZIENDALI

ACCORDO TRA

La A.S.L. V.C.O. con sede legale in Omegna – Viale Mazzini n. 117 – Partita IVA n. 00634880033, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera Dr. Francesco GARUFI

E

La Croce Rossa – Comitato Locale di _____ con sede in _____ rappresentata dal suo Legale Rappresentante di seguito nominata "Associazione"

PREMESSO

- che ai sensi degli articoli 1 e 45 della L. 23/12/1978 n. 833 e della legge 11/08/91 n. 266 "Legge Quadro sul volontariato" viene riconosciuto il valore sociale delle attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale con la Pubblica Amministrazione;
- che l'art. 7 della citata legge prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato e che l'Associazione risulta iscritta con decreto n. 3273/1993.
- che con D.G.R. n. 14-7877 del 21 Dicembre 2007 la Giunta Regionale ha approvato l'accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti tra Aziende Sanitarie Regionali e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale per il Piemonte per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario

DATO ATTO che l'oggetto della presente convenzione è costituito prevalentemente dalle attività di trasporto e soccorso degli infermi (in quanto la nostra A.S.L. non può provvedervi con mezzi propri) e specificatamente:

- A) Trasporto programmato di pazienti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri della A.S.L. V.C.O. e bisognosi di effettuare prestazioni specialistiche presso altre strutture (autorizzazione del Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera della A.S.L. V.C.O. o suoi delegati).
- B) Trasporto plasma ed altro previa specifica autorizzazione del Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera della A.S.L. V.C.O. o suoi delegati.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE



ART. 1) La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento dei seguenti servizi:

- A) Trasporto programmato di pazienti ricoverati presso i Presidi Ospedalieri della A.S.L. V.C.O. e bisognosi di effettuare prestazioni specialistiche presso altre strutture (autorizzazione del Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera della A.S.L. V.C.O. o suoi delegati).
- B) Trasporto plasma ed altro previa specifica autorizzazione del Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera della A.S.L. V.C.O. o suoi delegati

ART. 2) Per l'espletamento dei Servizi l'Associazione si impegna a garantire il personale volontario qualificato ed i mezzi in misura adeguata.

ART. 3) Per l'espletamento dei servizi l'Associazione si impegna ad utilizzare, per il trasporto degli infermi, mezzi pienamente rispondenti per le rispettive tipologie agli standards stabiliti in applicazione del 2° comma dell'articolo 5 del D.P.R. 27.03.92 nonché della D.G.R. 45-6134 dell' 11 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni ed in piena conformità con quanto previsto dalle vigenti normative ministeriali.

ART. 4) Il Direttore Sanitario individuato dall'Associazione ha la responsabilità della rispondenza del servizio alle norme convenzionali e della rispondenza del personale e dei mezzi ai rispettivi requisiti. Per i trasporti in convenzione, l'Associazione si impegna a non richiedere somme di denaro ai trasportati. Qualora la A.S.L. V.C.O. venisse a conoscenza che la presente clausola non fosse rispettata, anche da parte degli operatori addetti al trasporto, potrà procedere d'ufficio alla revoca della convenzione.

Mancando qualunque degli obblighi assunti, la A.S.L. V.C.O. potrà ritenere rescissa in pieno diritto la convenzione, con la corresponsione all'Associazione del compenso pattuito sino al momento della rescissione. Decaduto da esso, l'Associazione sarà obbligata a risarcire alla A.S.L. V.C.O. tutti i danni inerenti e conseguenti.

ART. 5) L'Associazione si impegna a registrare i dati relativi agli interventi svolti in modo verificabile sia ai fini economici che documentali.

L'Associazione ed il personale volontario addetto al soccorso è sottoposto al vincolo di segretezza sull'attività svolta.

L'A.S.L. si riserva la facoltà di poter verificare in ogni momento l'andamento del servizio.

ART. 6) Le attività di trasporto e soccorso degli infermi in regime di ricovero che l'Associazione si impegna a garantire ai sensi degli articoli precedenti comporteranno i seguenti rimborsi:

€ 9,45	DIRITTO DI CHIAMATA
€ 1,06	PER OGNI KM. PERCORSO e risultante sui fogli di viaggio che, in originale devono essere allegati alle fatture
€ 1,56	PER OGNI KM. PERCORSO con l'utilizzo del Centro Mobile
€ 8,70	per ogni ora di FERMO MACCHINA – esclusa la prima e per un massimo di 6 ore – per le ore di sosta presso la struttura di BIELLA ed il Centro Medico di VERUNO per le prestazioni di medicina nucleare



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. DEL

Per il trasporto dei pazienti il conteggio dei chilometri avverrà con partenza dalla sede dell'Associazione e ritorno alla sede stessa ed il chilometraggio massimo è quello risultante dalla tabella concordata con le Associazioni. In caso di destinazione non prevista il chilometraggio massimo è fissato dalla tabella ACI

ART. 7) L'Associazione si impegna ad emettere con cadenza mensile, regolare fattura con indicazione dei viaggi e dei km effettuati, allegando copia delle autorizzazioni rilasciate dal Direttore dei Presidi Ospedalieri della A.S.L. V.C.O. o suoi delegati.

La fattura, corredata come sopra, dovrà essere inoltrata al Servizio Risorse Economico Finanziarie - per la relativa protocollazione - per poi essere a cura di quest'ultimo inviata alle Direzioni Sanitarie di appartenenza. La Direzione Sanitaria di Presidio, effettuate le verifiche e nel caso di mancanza di contestazioni redigerà provvedimento di liquidazione e trasmetterà la fattura al Servizio Risorse Economico Finanziarie che, **entro 90 gg. dalla data di formale ricevimento (protocollo d'arrivo del documento contabile), provvederà al dovuto rimborso.**

ART.8) All'atto della stesura della convenzione l'Associazione si impegna ad allegare copia conforme all'originale della polizza stipulata con la Compagnia assicuratrice per la copertura dei rischi in itinere e per i terzi trasportati e dichiarazione comprovante il caricamento delle bombole di ossigeno a cura di ditte (da indicarsi) regolarmente autorizzate per tale servizio.

ART. 9) La convenzione è in vigore per il periodo dal **01/01/2017 al 31/12/2017** salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di 3 mesi. L'efficacia della presente convenzione cesserà immediatamente nel caso di intervenuto diniego dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto-soccorso infermi e feriti da parte della Giunta Regionale.

ART. 10) La A.S.L. V.C.O. ha facoltà di estendere la presente convenzione con altre Associazioni purché vi sia piena adesione alle condizioni contenute.

ART. 11) Gli oneri di smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri sono a carico della A.S.L. V.C.O. come espressamente previsto al punto 3 della D.G.R. 295-27234 del 30/07/1993.

ART. 12) Tutte le spese del presente atto, stipulato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti interessanti la materia, saranno poste a carico della A.S.L. V.C.O.

ART. 13) Qualunque controversia sarà di competenza della Autorità Giudiziaria di Omegna, sede legale della A.S.L. V.C.O.

Omegna,

PER LA A.S.L. V.C.O.
IL DIRETTORE SOC
DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA
Dott. Francesco GARUFI

PER LA CROCE ROSSA
DELEGAZIONE DI _____
IL RAPPRESENTANTE LEGALE